

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall'art. 21 della Legge 241/190 e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, false attestazioni, formazione o uso di atti falsi

(selezionare solo in caso di Agenzie Pubblicitarie) di essere in possesso di apposito mandato, conferito dal titolare della Licenza di Corso Pubblico relativa al/ai mezzo/i sui quali deve essere effettuata la pubblicità e/o dalla cooperativa di cui lo stesso titolare fa parte, all'installazione di messaggi pubblicitari (allegare DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL TITOLARE E/O COOPERATIVA).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 commi 1 e 2 della Legge 241/1990 e s.m.i.

SEGNALA

di voler procedere ad esporre, sulla/sulle autovettura/e con licenza/e di corso pubblico di seguito indicata/e, pubblicità non luminosa per conto terzi effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, in conformità delle disposizioni dell'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. e dell'art. 57 del D.P.R. 495/92 e s.m.i.

a tal fine, la pubblicità avrà una durata:

annuale,

temporanea

dal al

i dati identificativi del titolare della licenza di corso pubblico e la targa dell'autovettura sono i seguenti:

N	Titolare	Licenza di corso pubblico CP	Targa autovettura
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- che la pubblicità sulle autovetture sarà effettuata:

tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate

con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello avrà le dimensioni esterne di 75x35 cm al massimo e la pubblicità non sarà realizzata con messaggi variabili

tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura massima di 100x12 cm

- che la pellicola utilizzata avrà caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe1,

- che la superficie della parte rifrangente non occuperà più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sarà superiore a 3 mq,
- che il colore bianco sarà contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie,
- che le scritte, i simboli e la combinazione dei colori saranno tali da non generare confusione con i segnali stradali e che, in particolare, non avranno forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
- che gli autoveicoli sui quali sia installato il pannello pubblicitario ancorato al di sopra dell'abitacolo non possono circolare sulle autostrade.
- che non saranno esposti messaggi pubblicitari reclamizzanti:
 - a) la produzione o distribuzione di armi, tabacco, prodotti alcolici e materiale diverso che possa offendere il comune senso del pudore;
 - b) messaggi offensivi, incluse le espressioni di discriminazione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
 - c) la veicolazione pubblicitaria di un marchio, un logo o un messaggio con contenuti non conformi a quanto previsto dalle normali regole e dagli usi consolidati in materia di disciplina pubblicitaria.

AVVERTENZE PER IL DICHIARANTE

-Ai sensi dell'art. 19, comma. 3 della legge 241/90 e s.m.i., il Comune verificherà d'ufficio entro 60 giorni dalla segnalazione certificata di inizio attività, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, in mancanza dei quali adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

AVVERTENZE PER IL DICHIARANTE **D.P.R. 495/1992**

Art. 57.

Pubblicità sui veicoli.

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:
 - a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
 - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
 - c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
 - d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
 - e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni: a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili; b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm; c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I

veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade.

4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;

b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²;

c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;

d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;

e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.